



# REGIONE CALABRIA

## REGOLAMENTO REGIONALE

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2003, N. 20, PER DISCIPLINARE L'ACCESSO AI BENEFICI PREVISTI A FAVORE DEI SOGGETTI INDIVIDUATI DALL'ARTICOLO 2 DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2003, N. 20.

**Approvato dalla Giunta Regionale  
nella seduta del 13.9.2005**

*Si assegna il numero 6 della serie dei  
Regolamenti regionali dell'anno 2005*

*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  
Regione Calabria n. <sup>155</sup> del 28.10.2005*

**Dott. Antonio Cantatora**



**LA GIUNTA REGIONALE  
ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
emana**

Il seguente Regolamento:



## REGOLAMENTO

attuativo dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della L.R. 19 novembre 2003, n. 20, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 della medesima L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

### Art. 1

#### FINALITA'

Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 19 nov. 2003, n. 20, disciplina l'accesso ai benefici da parte dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 che, nell'ambito delle azioni finalizzate alla stabilizzazione occupazionale, rinunciano a proseguire nelle attività socialmente utili e di pubblica utilità e decidono autonomamente di uscire dai rispettivi bacini ed anche di avviare forme di lavoro autonomo e d'impresa.

### Art. 2

#### SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Possono beneficiare dei contributi di cui al successivo articolo 3 i lavoratori di cui all'articolo 1 che producono regolare istanza di partecipazione all'apposito bando pubblico, e che dimostrano documentalmente di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere utilizzati, alla data di presentazione dell'istanza, presso gli Enti attuatori che hanno stipulato regolare convenzione con la Regione Calabria;
- 2) Essere inseriti nell'ultimo elenco compilato e pubblicato dalla Commissione regionale Tripartita ai sensi dell'art. 2 della L.R. 20/2003;
- 3) Essere in possesso di stato di disoccupazione, ai sensi della vigente normativa;
- 4) Non aver percepito, nell'ultimo esercizio finanziario, redditi, calcolati nell'imponibile lordo, complessivamente superiori ad € 7.500,00 provenienti da lavoro dipendente o attività fiscalmente assimilati, oppure, se derivanti da attività d'impresa o dall'esercizio di professioni, superiori ad € 4.500,00.

### Art. 3

#### MISURE DI INCENTIVAZIONE

Ai lavoratori in possesso dei requisiti richiesti ed inseriti in graduatoria, che rinuncino a proseguire nelle attività socialmente utili e di pubblica utilità e che decidono autonomamente di uscire dai rispettivi bacini, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate è concesso un contributo a fondo perduto di € 20.000,00.

Ai lavoratori di cui al precedente comma che intendono inoltre avviare forme di lavoro autonomo o d'impresa, è concesso un ulteriore contributo a fondo perduto di € 20.000,00 per la realizzazione dell'iniziativa proposta ed approvata.

I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi in aggiunta ai benefici previsti dalle leggi dello Stato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. *Recca Militano*

#### Art. 4

#### CRITERI DI SELEZIONE

Al fine di compilare la graduatoria dei beneficiari degli incentivi di cui all'art. 3, 1° comma, il competente Dipartimento, anche avvalendosi di apposita Commissione, procederà alla selezione e valutazione delle istanze di uscita volontaria, presentate in attuazione di apposito avviso pubblico, secondo i seguenti criteri:

- 1) Possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
- 2) Rispetto delle procedure previste dall'apposito avviso pubblico;
- 3) Rispetto dei principi di pari opportunità;
- 4) Preferenza alla minore età anagrafica o, in caso di parità, alla minore anzianità di iscrizione nell'elenco.

Al fine di compilare la graduatoria dei beneficiari degli incentivi di cui all'art. 3, 2° comma, il competente Dipartimento, anche avvalendosi di apposita Commissione, procederà alla selezione e valutazione delle istanze presentate in attuazione di apposito avviso pubblico per il sostegno all'avvio di lavoro autonomo e d'impresa, conseguente all'uscita volontaria, secondo i seguenti criteri:

- 1) Possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
- 2) Rispetto delle procedure previste dall'apposito bando pubblico;
- 3) Rispetto dei principi di pari opportunità;
- 4) Preferenza alla minore età anagrafica, o, in caso di parità, alla minore anzianità di iscrizione nell'elenco;
- 5) Fattibilità dell'idea progetto di lavoro autonomo e d'impresa.

#### Art. 5

#### PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE E SPESE AMMISSIBILI

Il contributo a fondo perduto di cui al 1° comma dell'articolo 3 è erogato in unica soluzione su attestazione rilasciata dall'Ente utilizzatore che dichiara di aver ricevuto, da lavoratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, ed accettato agli atti d'ufficio, formale dichiarazione di fuoriuscita volontaria dal bacino.

Il contributo a fondo perduto di cui al 2° comma dell'articolo 3, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di stato, può essere concesso fino alla percentuale massima del 75% dell'investimento ammesso e realizzato ed è destinato alla parziale copertura delle spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dei locali sede dell'impresa e/o all'acquisto di macchinari ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività d'impresa, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui a tal fine contratti.

L'importo spettante, regolarmente rendicontato con documentazione di spesa fiscalmente regolare, viene liquidato a conclusione di positivo accertamento della corretta realizzazione dell'idea progetto approvata.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Rocco Militano

I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi in aggiunta ai benefici previsti dalla legge dello Stato e nei limiti della regola del "de minimis".

Art. 5

#### DISPOSIZIONI FINALI

L'apposito avviso pubblico, approvato dal competente Dipartimento, stabilisce la necessaria normativa procedurale attuativa.

Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.C.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Rocco Militano



Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 24 OTT. 2005



**LOIERO**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Loiero".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Loiero".

originale

Mod. A

# REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del **13 SET. 2005**

N° **759** del  
Reg.

**OGGETTO: L.R. 19 novembre 2003 n. 20 - art. 6 comma 1 lett.a). Approvazione e trasmissione al Consiglio Regionale del Regolamento di attuazione.**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano il  
Presidente

Agazio Loiero e gli Assessori :

	Pres.	Ass.
1. Nicola Adamo	X	
2. Beniamino Donnici	X	
3. Luigi Incarnato	X	
4. Doris Lo Moro	X	
5. Egidio Masella	X	
6. Ennio Morrone	X	
7. Mario Pirillo	X	
8. Sandro Principe	X	
9. Diego Tommasi	X	
10. Michelangelo Tripodi	X	
11. Pasquale Tripodi		X

1. Nicola Adamo
2. Beniamino Donnici
3. Luigi Incarnato
4. Doris Lo Moro
5. Egidio Masella
6. Ennio Morrone
7. Mario Pirillo
8. Sandro Principe
9. Diego Tommasi
10. Michelangelo Tripodi
11. Pasquale Tripodi

Inviata

all'Assessorato

LAURO +

C.R.

il **14 SET. 2005**

Assiste il Segretario Dott. **NICOLA DURANTE**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. **Rocco Militano**

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. **Francesco De Grano**

Cap. .... Bilancio..... Delibera..... del

L.R. n° ..... del .....

STANZIAMENTO € .....

VARIAZIONI +/- € .....

TOTALE € .....

IMPEGNI ASSUNTI € .....

DISPONIBILITA' € .....

IMPORTO PRESENTE IMPEGNO € .....

IMPEGNO N. .... DEL .....

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il D.Lgs. 1 dicembre 1997 n.468 concernente "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n.196";

**VISTO** il D.lgs. 23 dicembre 1997, n.469 che all'art. 2 comma 2, lett. F), conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei Lavori Socialmente Utili ai sensi della vigente normativa in materia;

**VISTO** il D. Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 recante "integrazioni e modifiche della disciplina dei lavoratori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144;

**VISTA** la legge n. 20 del 19 novembre 2003 recante "norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità" che fissa al 31 dicembre 2007 la data finale entro la quale dovrà essere attuata la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2 della medesima legge regionale;

**VISTA** la DGR n. 291 del 3 maggio 2004 relativa all'approvazione dell'avviso pubblico relativo alla individuazione dei datori di lavoro pubblici e privati interessati alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 4 e 9 della citata l.r. 20/03;

**VISTA** la DGR n. 886 del 23 novembre 2004 relativa all'approvazione del piano di azione annuale (2003) e triennale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art. 2 della legge medesima, ratificata dal Consiglio Regionale con atto n. 306 del 22/12/2004 e comprendente anche la previsione degli interventi a favore dei lavoratori LSU ed LPU;

**CONSIDERATO** che, in attuazione dall'art. 6, comma 1, lett. a della L.R. 2003, la Giunta Regionale entro i trenta giorni successivi all'approvazione del piano annuale di attuazione, sentita la Commissione permanente competente, approva un regolamento di attuazione che disciplina l'accesso ai benefici ivi previsti a favore dei soggetti individuati dall'art. 2 della medesima L.R. 19 novembre 2003 n. 20;

**RITENUTO** di dovere provvedere in merito, in osservanza della citata normativa ed al fine di completare il quadro normativo di riferimento per l'attuazione delle azioni alla stabilizzazione dei lavoratori LSU ed LPU;

**SU PROPOSTA** dell' Assessore al Lavoro, On. Egidio Masella, formulata su parere del competente Direttore Generale, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente Settore, ad unanimità di voti

### DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate,

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. a, della legge regionale 20/2003 il regolamento d'attuazione allegato come parte

integrale e sostanziale del presente atto, per disciplinare l'accesso ai benefici ivi previsti a favore dei Lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità;

- 2) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione Consiliare permanente competente, per il prescritto parere, per come previsto dal citato art. 6, comma 1 della L.R. 20/2003;
- 3) Di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale ad emanare il presente regolamento una volta acquisito il conforme parere della competente Commissione Consiliare.

Il Segretario



Il Presidente

